

ASSOCIAZIONE LAGGIUNGLA APS

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 28.04.2024

Il giorno 28 aprile 2024 alle ore 21.00, presso via Malemaseria 8 a Tarcento (UD), si è riunita l'assemblea dell'associazione Laggiungla APS.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente (Pelliccione Federico), verbalizza il segretario (Nimis Matteo).

Il presidente constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale come prima convocazione, consentendo anche la partecipazione on-line dei membri del consiglio direttivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Modifica dello Statuto per l'adeguamento dell'associazione alla normativa riguardante il terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117) per consentire l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS)"

Introduzione del presidente: in data 17-03-2024 è stata inoltrata agli uffici competenti la documentazione richiesta per l'iscrizione al RUNTS, (codice pratica n.1309283). A seguito di esame della pratica da parte del Ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono state rilevate alcune inadeguatezze dello Statuto rispetto al D.L. 3 luglio 2017 n.117 e viene pertanto richiesto un adeguamento per integrare la documentazione relativa alla pratica.

La richiesta è pervenuta via PEC il giorno 17-04-2024 indicando un termine temporale di 60 giorni, le modalità di integrazione (tramite portale RUNTS) e gli articoli dello statuto non conformi alla normativa.

A seguito di tali rilevamenti, le modifiche proposte riguardano 2 articoli:

Art. 5 comma 2: vengono meglio definiti i criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, compresi i soci minorenni.

Art. 8: vengono meglio dettagliate le competenze inderogabili dell'Assemblea come da Art. 25 del D.lgs n.117/2017.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e di procedere all'integrazione della pratica d'iscrizione al RUNTS come indicato dall'ufficio competente.

Presidente e segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dello statuto allegato.

Avendo deliberato sul punto all'o.d.g., il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Tarcento, il 28.04.2024

il presidente



REGISTRATO a UDINE il 15 MAG. 2024
AL N° 1042 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro
* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete
Marco Bernardis

il segretario



Statuto dell'associazione "Laggiungla APS"

Come da verbale odierno, oggi 28 aprile 2024, si procede all'adeguamento dello statuto dell'associazione Laggiungla in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117:

1. Costituzione:

E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 del Codice civile e della normativa in materia l'associazione denominata "Laggiungla Associazione di promozione sociale" in breve denominabile anche come Laggiungla APS.

L'associazione Laggiungla, precedentemente registrata come ONLUS dal 22.11.2011, cambia la propria denominazione e l'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

2. Sede

L'associazione ha sede legale in Via Libertà — 3, 33010, Zompitta — Reana del Rojale — Udine ed ha durata a tempo illimitato.

3. Oggetto e scopo sociale

-1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. La sua attività consiste principalmente nella realizzazione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo dedicati alle fasce vulnerabili della popolazione nei paesi oggetto degli interventi. Tramite interventi diretti e la collaborazione con attori locali che perseguono le stesse finalità l'associazione si impegna in azioni mirate al miglioramento delle condizioni di vita dei beneficiari dei propri progetti nonché attività correlate o complementari a tali iniziative.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; cooperazione allo sviluppo; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

-2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Può in oltre organizzare eventi sul proprio territorio mirati all'informazione e alla sensibilizzazione rispetto alle finalità dell'associazione stessa, nonché per raccogliere fondi che verranno utilizzati per la realizzazione dei progetti. A questo scopo l'associazione può collaborare con altre realtà presenti sul territorio che ne condividano i principi e le finalità.

-3. L'associazione può emettere titoli di solidarietà.

4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

-1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

-2. Per il perseguimento dei suoi scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti facoltativi effettuati dai fondatori originari e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione, informazione e collaborazione con altre realtà che ne condividano principi e finalità;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
 - da fondi pubblici dedicati al settore della cooperazione internazionale.
- 3. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione sotto forma di tesseramento.
- 4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento originario.
- 5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato. Le somme versate per la tessera sociale, le quote di adesione all'associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

5. Soci dell'associazione

- 1. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati: l'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche allo statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione nonché per tutte le attività dell'assemblea nell'esercizio delle sue competenze come definite all'articolo 8. I minori di anni 18 possono assumere la qualifica di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- 3. Possono far parte dell'associazione tutti coloro i quali condividono i fini previsti dal presente Statuto. Per essere ammessi come soci è necessario presentare al consiglio direttivo domanda indicando nome, cognome, data di nascita e luogo di residenza ed email. Il consiglio direttivo delibererà entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione attraverso invio di relativo supporto cartaceo o telematico.
- 4. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.
- 5. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere, con efficacia immediata, dal novero dei partecipanti all'associazione stessa.
- 6. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere e motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

6. Obblighi assicurativi

- 1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci occupati nelle attività definite all'articolo 3.
- 2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:




- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il consiglio direttivo;
- il segretario;
- il tesoriere;

8. Assemblea

-1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

-2. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il 30 aprile.

Essa inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale reperito durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto alla sua competenza.

-3. L'assemblea è convocata dal presidente quando questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno metà degli aderenti o metà dei consiglieri. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. La partecipazione e la votazione sono possibili sia in presenza che a distanza (strumenti telematici on-line).

-4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e delibera con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei partecipanti. È ordinaria in tutti gli altri casi.

-5. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti e avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

9. Consiglio direttivo

-1. Il consiglio direttivo, è composto da un numero minimo di cinque consiglieri e massimo di sette eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per due anni. I membri del consiglio

sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

-2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

-3. Il consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci, determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento, svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

-4. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

10. Presidente

-1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

-2. Al presidente dell'associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

-3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

-4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea.

11. Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

12. Segretario del consiglio direttivo

-1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività sociali.

-2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e del libro degli aderenti all'associazione.

13. Libri dell'associazione

-1. Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e il libro degli aderenti all'associazione.

-2. L'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto.

14. Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il

bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione.

15. Bilancio consuntivo e preventivo

- 1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- 3. I bilanci saranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati.

16. Avanzi di gestione

- 1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale acquisiti durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative ed affini per scopi inquadrati dalla legislazione che regola il terzo settore.
- 2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17. Scioglimento

L'associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

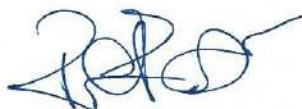
18. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sull'interpretazione del presente statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura; l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

19. Legge applicabile

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
- 2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
- 3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'associazione che con esso si ponga in contrasto.

Il presidente



il segretario

